

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3

(n. 947/XIII)

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni statali

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 maggio 2001)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

Relazione illustrativa

Il presente schema di regolamento è volto a disciplinare il procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali, di cui al n. 43 all. 1 legge 50/1999, semplificando le attuali complesse procedure che prevedono il passaggio attraverso il portafoglio dello Stato delle operazioni di pagamento ed incasso.

Attualmente, le amministrazioni che effettuano pagamenti all'estero inoltrano la richiesta all'Ufficio italiano cambi provvedendo contestualmente a far pervenire alla Tesoreria dello Stato l'anticipazione, a favore del Dipartimento del tesoro, del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto.

L'Ufficio italiano cambi, dopo aver eseguito l'operazione, chiede il rimborso al Dipartimento del tesoro, il quale, dopo aver effettuato il pagamento a copertura, procede per le differenze di cambio alle relative regolazioni contabili a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa ovvero dell'entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Lo schema regolamentare, in relazione alle novità ordinamentali collegate all'introduzione della moneta unica europea ed in linea con quelle in materia di liberalizzazione valutaria, prevede che le amministrazioni statali che devono svolgere operazioni di pagamento e incasso in area euro possano provvedere autonomamente avvalendosi della Banca d'Italia, ciò proprio in considerazione dell'unicità del valore monetario di riferimento – che rende inutili le operazioni di cambio - e dell'integrazione dei sistemi di pagamento tra gli Stati appartenenti alla medesima area monetaria. Per i pagamenti al di fuori di detta area, si prevede un collegamento diretto tra le amministrazioni e l'Ufficio italiano cambi, superando il passaggio per il portafoglio dello Stato. Si realizza quindi pienamente il disegno di semplificazione procedimentale già delineato con l'art. 21 del DPR 367/1994, confermando il ruolo dell'Ufficio italiano cambi per le operazioni di pagamento all'estero – con l'eccezione ovviamente del sistema di pagamenti integrati nella stessa area monetaria – e superando gli aggravamenti procedurali, anche temporali, collegati alle complesse fasi di comunicazioni tra amministrazioni, contabile del portafoglio e Ufficio italiano cambi. Con la nuova disciplina proposta si completa organicamente il quadro generale organizzativo del sistema, sviluppando le linee di riforma e semplificazione già introdotte con il citato DPR 367/1994, riconoscendo e dando assetto sistematico al ruolo operativo dell'Ufficio italiano cambi e alle relative relazioni già istituzionalmente definite con l'Amministrazione del tesoro. Si evita poi di rimettere alla fonte normativa la definizione di aspetti tecnici coinvolgenti direttamente la responsabilità di gestione dei soggetti interessati al concreto e diretto espletamento di modalità operative, richiamando allo scopo l'uso dell'idoneo strumento convenzionale per i rapporti con l'Ufficio italiano cambi, secondo una linea di intervento già in atto, nonché l'adozione di misure gestionali di natura amministrativa per il coordinamento tecnico delle operazioni delle

amministrazioni, anche al fine della omogeneizzazione tecnica ed informatizzazione delle relative procedure di comunicazione e rilevazione.

Si prevede, quindi, che le regolazioni contabili sulle differenze di cambio siano tutte omogeneamente riferite alle competenze dell'Amministrazione del tesoro, con evidenti riflessi in termini di economia organizzativa e senza alterazioni del quadro normativo, come organicamente definito. La centralizzazione rappresenta altresì una soluzione efficiente per il monitoraggio degli andamenti dei pagamenti.

Vengono eliminate procedure ormai desuete e contraddittorie con il nuovo ruolo dell'Amministrazione, che non è più quello di gestore attivo sul mercato delle cambiali e dei titoli di credito; sono quindi abrogate le disposizioni del regolamento di contabilità di Stato sulle operazioni di emissione di tratte sui Ministri o i capi delle amministrazioni autonome e il loro utilizzo per effettuare pagamenti all'estero, l'acquisto e l'alienazione di titoli di rendita pubblica, l'acquisto e rimessa di fondi per pagamenti all'estero, il movimento di debito e di credito nei conti correnti con istituti esteri e nazionali incaricati di svolgere il servizio come corrispondenti del Tesoro.

Il riordino procedimentale riguarda la materia delle operazioni di cambio per i pagamenti diretti e non incide sulla disciplina sostanziale relativa ai cambi di riferimento fissi – ed anzi viene rafforzata, nel nuovo contesto, la relativa funzione di garanzia da effetti distorsivi – nonché su quella concernente i conti correnti valuta tesoro; non rientrano altresì nell'ambito dell'intervento di semplificazione i profili attinenti al regime fiscale dei versamenti in entrata.

Si illustrano di seguito i contenuti dell'articolato normativo, con le innovazioni introdotte all'attuale sistema di regolazione in materia.

L'articolo 1 individua l'ambito di riferimento, specificando che il regolamento si applica anche alle operazioni di rimessa all'estero da parte delle amministrazioni statali. Con ciò si intende eliminare ogni dubbio sull'estensione degli effetti di semplificazione procedurale a tutti i procedimenti che attualmente transitano per il contabile del portafoglio, compresi quelli relativi a trattamenti pensionistici.

L'articolo 2 definisce le procedure relative a pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'UEM – ovvero, fino al 31.12.2001, nelle valute nazionali di tali Paesi – prevedendo l'utilizzazione del sistema TARGET (sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale): con tale sistema si inviano autorizzazioni di pagamento in tempo reale e con buon esito: tuttavia, poiché il sistema è stato elaborato principalmente per effettuare pagamenti di importo elevato, esso potrebbe non risultare lo strumento più adeguato per operazioni di importo medio-basso. Per tale motivo e in considerazione dell'evolversi di altri sistemi di pagamento quali le SCA (stanze di compensazione automatizzate) o di soluzioni basate su reti combinate, il comma 2 prevede forme semplificate di individuazione in via amministrativa di sistemi tecnici di pagamento già riconosciuti in tale ambito monetario con carattere di generalità tra i Paesi UEM.

L'articolo 3 conferma l'Ufficio italiano cambi come soggetto intermediario per le operazioni al di fuori dell'UEM, per le quali la disciplina è necessariamente diversificata in ragione della impossibilità di ricorrere alle forme di pagamento collegate all'integrazione monetaria.

La procedura viene peraltro notevolmente semplificata mediante l'eliminazione del passaggio per il contabile del portafoglio, in quanto le anticipazioni sono effettuate direttamente a favore dell'Ufficio italiano cambi. Con convenzione organizzativa tra i soggetti direttamente coinvolti nella effettuazione delle modalità operative di pagamento, si procede alla regolazione dei relativi aspetti tecnici.

L'articolo 4 riguarda gli aspetti procedurali relativi alla regolarizzazione delle differenze tra il cambio utilizzato dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione, confermando la posizione centrale dell'Amministrazione del tesoro nel quadro di tale sistema di regolazione contabile e delle relative procedure attuative; ciò in considerazione di esigenze di

economia organizzativa, tempestività procedurale e chiara individuazione delle sfere di competenze. Tale soluzione è la più coerente con il superamento del sistema di anticipazioni al contabile da parte delle amministrazioni, che rendeva più gravosa la tenuta di conti distinti per la regolazione di tali differenze.

Gli articoli 5 e 6 si riferiscono ai versamenti a favore delle amministrazioni statali effettuati, rispettivamente, in area euro e in quella al di fuori, confermando in modo speculare le procedure previste in relazione ai pagamenti.

L'articolo 7 concerne l'adozione di strumenti tecnici necessari per il coordinamento delle operazioni tecniche di pagamento svolte dalle amministrazioni e dai soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento e per la definizione di modalità di celere ed efficace comunicazione dei dati, soprattutto per via informatica.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a chiarire e disciplinare questioni aperte in relazione alla riforma operata delle procedure di pagamento all'estero, nella fase transitoria di gestione del nuovo assetto procedimentale. In particolare, il comma 1 appresta gli strumenti idonei, sul piano organizzativo e gestionale, per evitare soluzioni di continuità – con grave pregiudizio per gli interessati - nei procedimenti di pagamento di pensioni all'estero che attualmente passano per il contabile del portafoglio e sono curati dall'INPDAP, secondo il noto sistema convenzionale con l'amministrazione statale nelle more della riorganizzazione procedimentale della materia. Il comma 2 dell'articolo 8 mira, poi, a superare possibili incertezze interpretative derivanti dalla soppressione della figura organizzativa del contabile cui si collega peraltro la permanenza di compiti di servizio, con particolare riferimento ai conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari, che non sono imputabili al contabile bensì al competente dipartimento ministeriale.

L'articolo 9 contiene un elenco delle norme oggetto di abrogazione esplicita. In particolare, oltre alle altre disposizioni del regolamento di contabilità di Stato sui procedimenti specifici sopra richiamati, sono abrogate espressamente le disposizioni relative al contabile del portafoglio, considerato che vengono meno – con la riforma procedimentale proposta – le residue funzioni attualmente assolte da tale soggetto appositamente incaricato, il quale, ai sensi della normativa vigente, non è più depositario di titoli e non ha più maneggio di denaro; conseguentemente è abrogato anche l'art 1 legge n. 2783/1928 che prevede l'istituzione presso il contabile del portafoglio di un ufficio di riscontro della Corte dei conti. Sono eliminate delle sovrapposizioni normative con conseguente eliminazione degli obblighi di tenuta dei partitari nelle forme descritte dal regolamento di contabilità e dalla legge n. 193/1951, nonché dell'obbligo di emanazione dell'ordine di portafoglio, peraltro già superato dalle disposizioni regolatrici dell'assunzione da parte della Banca d'Italia del servizio di tesoreria centrale.

L'articolo 10 concerne l'entrata in vigore.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

Relazione tecnico-normativa

Il regolamento di semplificazione in esame è adottato ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50, all. 1, n. 43.

1. Aspetti tecnico-normativi

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Lo schema regolamentare in esame prevede l'eliminazione del passaggio attraverso il portafoglio dello Stato per le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali e l'adeguamento alle disposizioni in materia di introduzione dell'euro e di liberalizzazione valutaria. L'intervento di semplificazione è attuato mediante omogeneizzazione delle procedure di pagamento tra le diverse amministrazioni, incidendo sulle norme procedurali e abrogando le disposizioni del regolamento di contabilità incompatibili con il nuovo assetto. Viene completato – ed adeguato alla mutata realtà in campo monetario e valutario - il disegno di semplificazione procedimentale già avviato in materia con l'art. 21 del DPR 367/1994.

In relazione alla abrogazione delle disposizioni sul contabile del portafoglio viene prevista anche la soppressione dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso lo stesso contabile, in armonia comunque con la nuova organizzazione interna che detto organismo ha delineato in virtù della propria autonomia ordinamentale.

Le norme procedurali abrogate – sostanzialmente riferibili al RD 827/1924 ed alla legge 193/1951 – rispondevano ad una concezione superata della gestione della finanza pubblica, non in linea con l'evoluzione dei sistemi di pagamento e con l'integrazione monetaria.

La disciplina normativa proposta delinea il quadro organizzativo e procedurale del sistema, evitando di rimettere alla fonte regolamentare la definizione di aspetti tecnici e di mera gestione di fasi e modalità di concreta e diretta operatività, per i quali viene propriamente richiamato l'uso - sul piano organizzativo - dell'idoneo strumento convenzionale per i rapporti con l'Ufficio italiano cambi nonché l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa per il coordinamento tecnico delle modalità operative delle amministrazioni, anche al fine della omogeneizzazione tecnica ed informatizzazione delle relative procedure di comunicazione e rilevazione.

B) Necessità dell'intervento normativo

Lo schema regolamentare mira ad adeguare i procedimenti in materia di pagamenti da e per l'estero all'evoluzione dei rapporti monetari e valutari ed in particolare all'introduzione della moneta unica

europea ed ai principi di liberalizzazione valutaria nel resto del mondo. L'urgenza del provvedimento si collega alla rapida evoluzione dei sistemi di pagamento oltre che all'impellenza degli impegni organizzativi e gestionali per il pronto adeguamento delle modalità operative per le corrisposizioni in euro da e per l'estero.

C) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non esistono incompatibilità sul piano ordinamentale. In termini operativi l'intervento regolamentare è mirato a valorizzare pienamente ed efficacemente il processo di completa integrazione monetaria per i pagamenti delle amministrazioni statali.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Si tratta di procedure attinenti alla contabilità generale dello Stato e relative ad amministrazioni statali; non vi è quindi incidenza su procedimenti rimessi all'autonomia delle regioni e degli enti locali.

2. Elementi di drafting normativo

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

Le definizioni di sistemi di pagamenti riportate nel testo sono già recepite in atti normativi e corrispondono a puntuali denominazioni tecniche di configurazioni di sistemi riconosciute in via generale ed in modo inequivoco.

Gli istituti normativi richiamati sono quelli ordinariamente previsti dall'ordinamento.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni

La ridefinizione della procedura ha comportato il ricorso ad abrogazioni di norme regolamentari e di norme primarie di natura procedimentale e, comunque, collegate alla ex posizione del contabile del portafoglio, ora soppresso.

I richiami normativi sono limitati e necessari ai fini dell'individuazione del livello diverso della fonte da applicare.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è proceduto alla definizione di un testo organico senza ricorrere alla tecnica della novella normativa.

D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Gli effetti abrogativi individuati sono espliciti.

E) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

La materia attiene ad aspetti procedurali specifici dell'attività delle pubbliche amministrazioni ed è tradizionalmente oggetto di interventi normativi di iniziativa governativa in considerazione della tecnicità degli argomenti da trattare e della necessità di valutare le esigenze e gli impatti gestionali delle iniziative di riforma al riguardo.

Non si incide su riserve assolute o relative di legge.

3. Valutazione dell'impatto amministrativo

Per le amministrazioni dello Stato l'impatto è di evidente semplificazione procedurale ed organizzativa, in relazione alla eliminazione del passaggio per il contabile del portafoglio; vengono altresì meno tutti i vari adempimenti gestionali ed organizzativi connessi alla presenza di tale figura amministrativa.

La procedura dei pagamenti da effettuare in area euro, per ciò che riguarda l'anticipazione e l'invio dell'ordine di bonifico o di apertura di credito per i pagamenti mediante sistema TARGET, è quella già attuata per i pagamenti nazionali.

La rilevante riduzione dei tempi di definizione delle procedure di pagamento, oltre che la loro semplificazione, comporta un effettivo miglioramento dell'attuale assetto dei sistemi di pagamento delle amministrazioni statali con evidenti, sensibili riflessi anche in termini di immagine del Paese all'estero e di vitalità dell'amministrazione nei rapporti con gli operatori esteri.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87. quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;
VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
VISTA la legge 3 marzo 1951, n. 193;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e in particolare l'articolo 172;
VISTO il decreto legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1981, n. 344;
VISTA la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
VISTO l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;
VISTO il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
VISTO il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
ACQUISITO il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.
2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.

Articolo 2

(Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea)

1. Le amministrazioni dello Stato, che effettuano pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea, di seguito denominata UEM, ovvero, fino al 31 dicembre 2001, in valute nazionali dei Paesi aderenti all'UEM, emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, a favore del creditore da accreditare, mediante il sistema dei pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale) denominato TARGET, sul conto che lo stesso creditore intrattiene con il sistema bancario o postale, ovvero mediante altre modalità di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.
2. E' consentito l'uso, a condizioni pari o più favorevoli, di sistemi di pagamento, diversi da quello di cui al comma 1, generalmente riconosciuti nell'ambito dei Paesi aderenti all'UEM ed individuati, ai fini della regolazione di operazioni finanziarie ai sensi del presente regolamento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 3
(Pagamenti in altra valuta)

1. I pagamenti, che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 2, vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, secondo modalità tecniche definite in apposita convenzione tra l'Ufficio italiano cambi e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto di gestione che l'Ufficio italiano cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.
3. L'importo dei titoli di cui al comma 2 rappresenta il controvalore in lire o in euro della somma da riconoscere al beneficiario ed è calcolato, dalle amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio di riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento.

Articolo 4
(Differenze di cambio)

1. Il Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, preve compensazioni complessive di differenze positive e negative, regola l'eventuale differenza tra i cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione:
 - a) mediante utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 - b) mediante versamento all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Ai fini dell'integrazione delle risorse da utilizzare ai sensi del comma 1, lett. a), si applica l'articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Articolo 5

(Incassi in euro nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea)

1. Nei Paesi aderenti all'UEM, i pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, espressi in euro ovvero, fino al 31 dicembre 2001, in valute dei Paesi aderenti all'UEM, sono effettuati a favore della tesoreria dello Stato mediante il sistema TARGET per il successivo riconoscimento ai beneficiari.
2. Si applica, anche per i versamenti, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 6
(Incassi in altra valuta)

1. I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalità tecniche indicate nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 7
(Disposizioni di coordinamento)

1. Nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti gli adempimenti tecnici dell'Ufficio italiano cambi in ordine alle regolazioni di pagamenti ed incassi, nonché le modalità di comunicazione e rendicontazione delle operazioni effettuate e le condizioni di espletamento del servizio.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, adotta misure tecniche ed organizzative per il coordinamento delle modalità operative delle operazioni di pagamento ed incasso da parte delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento ai vincoli di destinazione degli incassi.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adotta misure per il coordinamento tecnico delle modalità operative delle operazioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato che adottano cambi di riferimento fissi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi ai fini dell'effettuazione e registrazione delle operazioni di pagamento e incasso di cui al presente regolamento. Con il medesimo decreto sono inoltre definite le modalità tecniche ed operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra il Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Ufficio italiano cambi per il monitoraggio e per la realizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui versamenti a titolo di entrate fiscali nonché sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari.

Articolo 8
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai pagamenti di trattamenti pensionistici all'estero da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), previa stipulazione da parte dell'INPDAP di apposite convenzioni con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, in relazione alle rispettive sfere di attività.
2. I richiami nelle disposizioni normative al servizio del portafoglio dello Stato si intendono riferiti ai compiti del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Articolo 9
(Abrogazioni)

1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.
2. Sono abrogati: l'articolo 532, terzo comma, nonché gli articoli dal 352 al 355 e dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783; gli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge 3 marzo 1951, n. 193; la legge 6 agosto 1966, n. 639; la legge 27 dicembre 1977, n. 990; l'articolo 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843; l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295; l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; la legge 13 luglio 1993, n. 229; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; l'articolo 1, comma 4, della legge 13 luglio 1995, n. 295.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 72/01.....

Roma, addi 29/3/2001.....2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni dello Stato.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 59/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.


PRESIDENZA CONSIGLIO

MINISTRI

- Nucleo -

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 26 marzo 2001

N. della Sezione: 59/2001

OGGETTO:

Presidenza Consiglio Ministri
Schema di regolamento recante
norme di semplificazione del
procedimento per i pagamenti da e
per l'estero delle amministrazioni
dello Stato.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota
prot. n. 457/2001/NSNP, in data 1°
marzo 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure – chiede il
parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento
indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che il regolamento di semplificazione in esame, previsto al n. 43, all.1, della legge n. 50 del 1999, è volto a disciplinare il procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali, semplificando le attuali complesse procedure che prevedono il passaggio attraverso il portafoglio dello Stato delle operazioni di pagamento e incasso.

Attualmente, le amministrazioni che effettuano pagamenti all'estero inoltrano la richiesta all'Ufficio italiano cambi, provvedendo contestualmente a far pervenire alla Tesoreria dello Stato l'anticipazione, a favore del Dipartimento del tesoro, del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto.

L'ufficio italiano cambi, una volta eseguita l'operazione, chiede il rimborso del Dipartimento del tesoro, il quale, dopo aver effettuato il pagamento a copertura, procede per le differenze di cambio alle relative regolazioni contabili a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa, ovvero dell'entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Lo schema di regolamento in esame intende innovare il menzionato procedimento tenendo conto sia della prossima introduzione della moneta unica europea, sia della liberalizzazione valutaria; realizzando così pienamente la semplificazione già avviata con l'art. 21 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

In concreto, per le operazioni di incasso e pagamento in area euro, si stabilisce che le amministrazioni statali possono provvedere autonomamente, avvalendosi della banca d'Italia, in considerazione dell'unicità del valore monetario di riferimento – che rende inutili le operazioni di cambio – e dell'integrazione dei sistemi di pagamento tra gli stati appartenenti alla medesima area monetaria.

Per i pagamenti al di fuori di detta area si prevede, invece, un collegamento diretto tra le amministrazioni e l'Ufficio italiano cambi, superando il passaggio per il portafoglio dello Stato e confermando il ruolo operativo del menzionato Ufficio.

In base alle previsioni dello schema, poi, viene demandato allo strumento della convenzione con l'Ufficio italiano cambi il compito di definire gli aspetti tecnici dei rapporti da instaurare e le relative modalità operative; viene inoltre affidato ad atti amministrativi il coordinamento sul piano tecnico delle operazioni di competenza delle diverse autorità interessate, anche ai fini della omogeneizzazione tecnica e dell'informatizzazione delle relative procedure di comunicazione e rilevazione.

Si prevede, quindi, che le regolazioni contabili sulle differenze di cambio siano tutte omogeneamente riferite alle competenze dell'Amministrazione del tesoro, realizzando in tal modo una migliore economia organizzativa, senza alterazioni del quadro normativo, e dando altresì una soluzione efficiente per il monitoraggio dell'andamento dei pagamenti.

Il nuovo assetto procedimentale comporta l'eliminazione di procedure ormai superate e la conseguente abrogazione di talune norme del regolamento di contabilità di Stato, quali quelle sulle emissioni di tratte sui Ministri o i capi delle amministrazioni autonome sul loro utilizzo per effettuare operazioni con l'estero.

Viene fatto particolarmente presente che il riordino procedimentale in questione riguarda soltanto la materia delle operazioni di cambio per i pagamenti diretti e non incide sulla disciplina sostanziale relativa ai cambi di riferimento fissi, nonchè su quella concernente i conti correnti valuta tesoro e su quella attinente al regime fiscale dei versamenti in entrata.

Lo schema si compone di dieci articoli, aventi le seguenti rubriche:

- art. 1: Ambito di applicazione;
- art. 2: Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea;
- art. 3: Pagamento in altra valuta;
- art. 4: Differenze di cambio;
- art. 5: Incassi in euro nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea;
- art. 6: Incassi in altra valuta;

art. 7: Disposizioni di coordinamento;

art. 8: Disposizioni finali e transitorie;

art. 9: Abrogazioni;

art. 10: Entrata in vigore.

CONSIDERATO

L'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, stabilisce che in attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai due elenchi allegati.

Lo schema di regolamento in esame è volto a dare attuazione alla previsione di cui al n. 43 del primo dei suddetti allegati, concernente il "procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato", con specifico riferimento alle norme del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, della legge 3 marzo 1951, n. 193, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Alla predisposizione dello schema ha provveduto l'apposito Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema è stato poi approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 febbraio 2001, e sullo schema stesso, che comporta tra l'altro l'abrogazione di norme del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e la soppressione di un ufficio di controllo, viene anche sentita la Corte dei conti – come riportato nelle premesse del provvedimento – in applicazione dell'art. 88 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell'art. 1 del R.D.L. 19 febbraio 1939, n. 273.

Nella sostanza, l'innovazione che si intende introdurre, con le nuove norme di delegificazione, riguarda l'eliminazione del passaggio attraverso il portafoglio dello Stato per le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali, e quindi il pieno adeguamento delle vigenti procedure in materia alle disposizioni relative all'introduzione dell'euro ed alla

liberalizzazione valutaria, completandosi così il disegno di semplificazione procedimentale già avviato con le norme dell'art. 21 del D.P.R. 20 aprile 1997, n. 367.

Per quanto riguarda il merito dell'iniziativa, la Sezione ritiene condivisibili le argomentazioni dell'Amministrazione referente in ordine alla effettiva semplificazione procedurale che conseguirà dall'applicazione del regolamento, per effetto della eliminazione del passaggio per il contabile del portafoglio e dei vari adempimenti gestionali e organizzativi connessi alla presenza di tale figura amministrativa, tenuto specialmente conto del fatto che la procedura dei pagamenti da effettuare in area euro sarà quella già attuata per i pagamenti nazionali.

E non appare di secondario rilievo la considerazione che la notevole riduzione dei tempi di definizione delle procedure di pagamento in campo internazionale, conseguente alla normativa di semplificazione in discorso, comporterà presumibilmente rilevanti riflessi di carattere positivo in termini di immagine del Paese nei confronti dell'estero.

Per quanto concerne la formulazione dell'articolato si osserva, con riguardo all'art. 8, che l'elencazione delle norme abrogate andrebbe opportunamente ordinata contrassegnando con una lettera ciascun corpo normativo; in particolare, poi, si prospetta l'esigenza di mettere in ordine progressivo le norme del R.D. n. 827 del 1924; riguardo alle norme della legge n. 193 del 1951, concernenti il servizio del Portafoglio dello Stato, sembra che l'abrogazione dovrebbe riguardare tutte le norme, salvo quelle dell'art. 5 (che riguarda una fattispecie non contemplata dallo schema di regolamento in esame) e comprese quelle relative agli artt. 9 e 10, che hanno ormai esaurito i propri effetti; inoltre, si suggerisce di riesaminare anche l'abrogazione parziale dell'art. 54 della legge n. 843 del 1978 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 148 del 1988, atteso che il mantenimento di semplici frammenti di norme, ove non risulti rispondente a ragioni di stretta necessità, si pone in evidente contrasto con le

finalità di semplificazione del sistema normativo vigente, poste a base dell'iniziativa di cui ora si tratta.


Si rileva, ancora che l'art. 10, essendo finalizzato ad una mera conferma delle previsioni dell'art. 10 delle "disposizioni sulla legge in generale", relative all'inizio dell'obbligatorietà delle disposizioni normative, appare del tutto superfluo ed andrebbe espunto.

La Sezione deve infine far presente che se le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, in sede di partecipazione al procedimento, riguardassero punti di rilevanza sostanziale, lo schema di regolamento dovrà essere nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Amministrazione referente.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione

Visto
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibrandi)



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Maria Barbagallo)





Corte dei Conti

SEZIONI RIUNITE
SEGRETARIA

N. 344/D

201 - 20000


Roma, 20 APR. 2001/9

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nucleo per la semplificazione delle norme
e delle procedure
P.zza Apollonia, 14
ROMA

Oggetto: Schema di regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni dello Stato.

Si trasmette copia conforme all'originale del parere n. 21/01/Cons. reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nelle adunanze del **30 marzo e 5 aprile 2001**.

Il Dirigente
(D.ssa Eleonora Adornato)



N. 21/01/CONS.



Corte dei Conti

a

SEZIONI RIUNITE

Nelle adunanze del 30 marzo e 5 Aprile 2001

Oggetto: "Schema di regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni dello Stato".

Vista la nota n.458/2001 del 1 marzo 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri- Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure con la quale chiede il parere della Corte dei conti sullo schema di "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni dello Stato";

Vista l'ordinanza n.344/D del 9 marzo 2001 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato l'odierna adunanza delle Sezioni riunite, in sede consultiva, per deliberare sul parere richiesto;

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato emanati, rispettivamente, con il regio decreto 18 novembre 1923 e con il regio decreto 23 maggio 1924 n.827;



del-



Vista la legge 9 dicembre 1928 n.2783 che ha previsto l'istituzione di un ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il contabile del portafoglio dello Stato;

Vista la legge 3 marzo 1951 n.193 relativo al servizio del portafoglio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n.18;

Visto il decreto legge 8 maggio 1981 n.208 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981 n.344;

Vista la legge 6 febbraio 1985 n.15, concernente la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986 n.429;

Vista la legge 5 agosto 1978 n.468 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 20 aprile 1994 n.367 concernente "regolamento recante semplificazioni delle procedure di spesa e contabili";

Vista la legge 3 aprile 1997 n.94 concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978 n.468 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme di contabilità generale dello Stato";

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997 n.279 concernente "Individuazione delle unità revisionali di bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

Vista la legge 8 marzo 1999 n.50: Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998, in particolare il n.43 dell'allegato 1;

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59 e successive modifiche, in particolare l'articolo 20;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Angelo Buscema;

Considerato che:

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri chiede, ai sensi dell'art.88 del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, il parere delle Sezioni Riunite sul progetto di



Regolamento per la semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni dello Stato".

Il progetto del Regolamento è strutturato in 10 articoli ed è accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico- normativa.

Con lo schema di regolamento sottoposto al parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva vengono introdotte modifiche nelle procedure di pagamento e di incasso effettuati dallo Stato, con il superamento del passaggio per il portafoglio dello Stato.

Tali modifiche sono legate all'esigenza di adeguamento all'introduzione della moneta unica europea ed alla liberalizzazione valutaria.

Per i pagamenti e gli incassi in area euro è prevista la possibilità per le amministrazioni dello Stato, eliminando il passaggio dalla Tesoreria dello Stato dell'anticipazione del controvalore in lire dell'operazione, di provvedere direttamente, anche in via informatica, utilizzando il sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale ovvero altri sistemi generalmente riconosciuti nell'ambito dei Paesi europei aderenti all'UEM ed individuati con decreto del Ministro del tesoro.

Per i pagamenti e gli incassi in altra valuta è previsto il passaggio diretto tra le Amministrazioni statali e l'Ufficio italiano cambi, con accredito delle somme sul conto di gestione che l'Ufficio stesso intrattiene con la Banca d'Italia calcolando il controvalore in lire o in euro sulla base del cambio di riferimento all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le Amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento.

Vengono accentrate nel Dipartimento del tesoro la competenza relativa alle regolazioni contabili sulle differenze di cambio con imputazione delle stesse in apposite unità revisionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa. E' demandata a specifica convenzione tra Ministero del tesoro ed Ufficio italiano cambi la definizione degli adempimenti tecnici in ordine alle regolazioni di



pagamento ed incassi, nonché le modalità di comunicazione e rendicontazione delle operazioni effettuate e le condizioni di espletamento del servizio.

E' prevista l'adozione di misure tecniche ed organizzative per il coordinamento delle operazioni di incasso e di pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento ai vincoli di destinazione degli incassi e delle operazioni di pagamento che adottano cambi fissi di riferimento.

Viene, inoltre, demandata ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la definizione delle modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le Amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi per l'effettuazione e la registrazione delle operazioni di incasso e di pagamento.

Rimangono inalterate le disposizioni relative ai versamenti a titolo di entrate fiscali oltre che ai conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari.

Viene prevista l'applicabilità delle predette modifiche organizzative e gestionali ai pagamenti dei trattamenti pensionistici all'estero da parte dell'INPDAP, previa stipulazione di apposite convenzioni tra lo stesso Istituto, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Infine, sono abrogate le disposizioni relative al Contabile del portafoglio per il venire meno delle residue funzioni ed è soppresso l'apposito ufficio di riscontro istituito presso il medesimo Contabile.

2. Le disposizioni previste nello schema di regolamento appaiono dirette ad una semplificazione delle procedure di incasso e di pagamento dello Stato, recependo le esigenze operative connesse all'introduzione dell'euro ed alla liberalizzazione valutaria, eliminando il passaggio dal Contabile del portafoglio delle operazioni stesse e demandano la definizione degli aspetti tecnici allo strumento convenzionale, prioritariamente con la Banca d'Italia e con l'Ufficio italiano

de C



cambi. Nel condividere in linea di massima l'impostazione delineata sul piano organizzativo e gestionale delineata nel proposto schema di regolamento, occorre tuttavia proporre specifiche considerazioni su alcuni punti.

- A. Anzitutto, va precisato che i pagamenti e gli incassi effettuati all'estero vanno ricondotti, con l'eliminazione della specifica disciplina relativa al Contabile del portafoglio, nel regime di rendicontazione contabile previsto per tutti i pagamenti e gli incassi dello Stato di cui agli articoli 604 e 607 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo modificato dal D.P.R. n.367 del 1994, nel senso dell'unitarietà della rendicontazione, anche in via informatica, delle predette operazioni alla Corte dei conti, ai fini del rilascio della relativa dichiarazione di regolarità all'istituto incaricato della gestione del servizio di tesoreria.
- B. In questa ottica appare giustificabile l'abolizione dello speciale ufficio della Corte dei conti istituito presso il Contabile del portafoglio, in quanto non vengono comunque meno i riscontri di regolarità delle operazioni stesse, che continuano ad essere svolti dai competenti Uffici di riscontro della Corte a competenza generale per le entrate e per le spese.
- C. L'eshaustività dei riscontri in questione potrebbe non essere assicurata per i pagamenti e per gli incassi effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione dell'euro, in quanto sarebbero svolti con accredito sul conto corrente di tesoreria intestato all'Ufficio italiano cambi; per tali operazioni andrebbe precisato che vanno ricondotte nell'ambito della rendicontazione generale di cui al D.P.R. n.367 del 1994.
- D. La stessa esigenza va riferita alle modalità di rendicontazione delle operazioni effettuate e delle condizioni di espletamento del servizio, di cui all'art.7 dello schema, la cui definizione è demandata a convenzioni da stipularsi tra Ministero del tesoro ed Ufficio italiano cambi.

del 7



- E. Si osserva che la disposizione di cui all'art.4 del testo del progetto effettua un esplicito riferimento alle unità previsionali di base e, ciò deve intendersi un implicito rinvio alla disciplina di cui al decreto legislativo n.279 del 1997, con particolare riferimento alle connessioni tra le operazioni di incasso e di pagamento all'estero e le rilevazioni dei centri di costo per singole amministrazioni nell'ambito della contabilità economica.
- F. Andrebbero evidenziate in modo specifico nel rendiconto generale dello Stato le conseguenze in termini finanziari delle singole operazioni di differenza tra cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante ed il cambio definitivo dell'operazione.
- G. Infine, va osservato che le modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le Amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi per la gestione delle operazioni di incasso e di pagamento vanno ricondotte nel quadro più generale dei collegamenti in rete in corso di definizione nell'ambito della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Riferendo le considerazioni ora esposte ai singoli articoli dello schema in questione si possono formulare le seguenti osservazioni:

- a) Articolo1: va aggiunto al punto 3 che "rimane comunque fermo il regime di rendicontazione contabile previsto per tutti i pagamenti e gli incassi dello Stato di cui agli articoli 604 e 607 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo modificato dal D.P.R. n.367 del 1994",
- b) Art.4: va aggiunto al punto 3 che "salvi i riscontri di competenza della Corte dei conti, nel rendiconto generale dello Stato vengono indicate le conseguenze in termini finanziari dovute alle differenze tra cambi

del 7

utilizzati dall'amministrazione ordinante ed il cambio definitivo dell'operazione".

- c) Art. 7: al comma 4, va aggiunto dopo al presente regolamento ... "nel quadro più generale delle connessioni tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni".
- d) Art.7: va aggiunto, come punto 6, una disposizione nella quale si precisa che "anche per tali operazioni di incasso e di pagamento all'estero trovano applicazione, nel rendiconto generale dello Stato, le disposizioni di cui all'art.13 del decreto legislativo n.279 del 1997".

Nei predetti termini è il parere di queste Sezioni Riunite.

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



Per estratto dal Verbale


Il Segretario



Depositata in Segreteria il **20 APR. 2001**

Il Dirigente

(D.ssa Eleonora Adornato)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI RIUNITE
Roma, li **20 APR. 2001**



(d.ssa Eleonora Adornato)

